



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

17.3.21

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE

ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DEL PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

(ART.42 D.P.R. 64/2012)

CRITERI E LIMITI

Il 2021 presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate, mediante collegamento in videoconferenza, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto di negoziazione Vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai sensi degli articoli 140, comma 1 e 230, comma 1 del D.Lgs. 13 ottobre 2017 e ss.mm.ii.-

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Ministro dell'Interno, Prefetto Luciana Lamorgese ed è composta dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo, dal Direttore Centrale per l'emergenza, il soccorso pubblico e l'antincendio boschivo, Ing. Guido Parisi, dal Direttore Centrale per le risorse umane, Prefetto Darco Pellos, dal Dirigente dell'Ufficio relazioni sindacali, Viceprefetto Alessandro Tortorella.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie degli Accordi sindacali per il triennio 2016-2018, recepiti con DD.P.R. del 15 marzo 2018, n. 41 e 42.

LE PARTI

- **VISTO** l'art. 42 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n.64 il quale prevede in particolare che, per esigenze di servizio, l'Amministrazione può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonché ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a 60 giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.



Ministero dell'Interno

- **CONSIDERATA** la necessità, ai sensi del comma 5 dell'art.42, di definire in sede di accordo nazionale criteri e limiti, finalizzati a garantire regole uniformi per il personale non dirigente, appartenente ai ruoli che espletano funzioni tecnico-operative, specialistiche e tecnico-professionali.
- **DATO ATTO** che l'individuazione del personale da assegnare prevede la preventiva predisposizione di un interpello da parte dell'Amministrazione, contenente i requisiti richiesti per la temporanea assegnazione;
- **PRESO ATTO** delle risultanze derivanti dal confronto tra le parti negli incontri preparatori svoltisi in data 12 febbraio 2021 e -----, al termine dei quali si sono concordati, criteri e limiti per la selezione del personale.

CONVENGONO

Art.1

CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI

TEMPORANEE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

La selezione del personale in possesso dei requisiti richiesti, avviene nel rispetto degli stessi criteri già definiti per le procedure di mobilità nazionale a domanda come regolamentati nell'Accordo integrativo sottoscritto il 31.7.2013, con riferimento al ruolo di appartenenza, cui si rimanda integralmente.

Art. 2

ROTAZIONE TRA IL PERSONALE IN GRADUATORIA

Nel caso in cui si protragano le esigenze di servizio presso la sede interessata ed in presenza di più disponibilità manifestate, si applica il criterio della rotazione tra il personale, seguendo l'ordine di graduatoria.



Ministero dell'Interno

Art. 3

LIMITI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

1. L'assegnazione tiene conto dell'organico effettivo nella sede di provenienza e della carenza di personale in quella sede, in relazione al ruolo ricoperto dall'interessato ovvero all'organico effettivo, nei ruoli con funzioni assimilabili.
2. Il limite non deve discostarsi dal valore medio della corrispondente carenza nazionale effettiva nel ruolo di riferimento, assicurando comunque una presenza effettiva in servizio nella sede di provenienza di personale in numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio.
3. L'istituto dell'assegnazione temporanea, salvo situazioni eccezionali e non programmabili, non si applica al personale in servizio, da meno di 2 anni, presso la sede di provenienza.
4. L'assegnazione è rinnovabile una sola volta, fatte salve comprovate e motivate esigenze di servizio.

Art. 4

DECORRENZA

Criteri e limiti per i trasferimenti di cui al presente accordo, decorrono successivamente all'adozione di specifica circolare esplicativa da parte dell'Amministrazione.

IL MINISTRO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL PERSONALE DIRETTIVO E
DIRIGENTE

IL CAPO DIPARTIMENTO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO
E NON DIRIGENTE